COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Del 23-09-19

Oggetto:	**L.R. n.22/2009 e s.m.i. Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occu= pazione, migliorare la sicurezza degli edifici e**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DOTT. STANGONI SANTE	**P**	**VENTURA VALENTINA**	**P**
CAPRIOTTI LUIGI	**P**	**TROLI STEFANO**	**P**
CORTELLESI ALESSANDRO	**A**	**CECCHINI GIUSEPPE GAETANO**	**P**
FANTUZI FABRIZIO	**P**	**MARINI MAURILIO**	**P**
IONNI ELISA	**P**	**DI MARZI GIOVANNI**	**P**
FELICIANI MAURIZIO	**P**	**GIORGI AMBRA**	**A**
ALLEVI NEVER	**P**		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Consigliere Fantuzi illustra la proposta di Deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Marche approvò la Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto *"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*, pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15/10/2009;
- la Regione Marche approvò la Legge Regionale 21 dicembre 2010, n. 19, avente ad oggetto "*Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*, pubblicata sul BUR Marche n. 114 del 30/12/2010;

VISTO che:

- entro i termini di cui all'art.9 c.1 della L.R. n.22/2009, come modificata dalla L.R. n.19/2010, vennero adottate le deliberazioni del C.C. n.43 del 26/11/2009 e n.6 del 08/02/2011;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 10/02/2011 prevede, tra l'altro, che *non sono ammessi per gli immobili sottoposti a restauro o Risanamento Conservativo compresi quelli inseriti nel Censimento degli edifici rurali, allegato al PRG vigente, catalogati come A o B per i quali sono previsti esclusivamente gli interventi sopraccitati*;

VISTO:

- l'art.4 c.5 lett.g) della L.R. n.22/2009 e s.m.i. in quale recita: *fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895;*
- che l'art.2 c.1 della L.R. n.22/2009 e s.m.i. consente *la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire*;

CONSIDERATO che il territorio comunale è stato fortemente colpito dagli eventi simici del 24/08/2016 e seguenti;

RAVVISATA quindi la necessità, anche al fine di facilitare gli interventi di ricostruzione post sisma anche in zona agricola, di attenuare i limiti previsti con le predette deliberazioni di C.C. n.43/2009 e n.6/2011, stabilendo che, in conformità all'art.4 c.5 lett.g) della LR n.22/2009, come modificata dalla L.R. n.19/2010, e dall'art.2 c.1 della stesse legge, sono ammessi gli interventi di *demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire;*

RICHIAMATO il parere n.274/2012 del Servizio Territorio Ambiente Energia – P.F. Urbanistica ed Espropriazione della Regione Marche secondo il quale è possibile attenuare i limiti previsti con le predette deliberazioni di Consiglio comunale ed il potere di rimodulare le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi già individuati in quanto, non limitando ulteriormente l'applicazione della legge non violano il termine perentorio stabilito dal predetto art. 9, comma 1 della L.R. n.22/2009;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio tecnico in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

VISTE:

- la Legge 17 agosto 1942, n.1150 – Legge urbanistica modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n.765, 19 novembre 1968, n.1187, 1 giugno 1971, n.291 e 22 ottobre 1971, n.865;
- la Legge Regionale 5 agosto 1992, n.34 – Legge urbanistica regionale modificata ed integrata;
- la Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22;
- la Legge Regionale 21 dicembre 2010, n. 19;

Con voti espressi per alzata di mano:
Presenti n. 11
Astenuti n./
Favorevoli n.11
Contrari n./

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

DI MODIFICARE, anche al fine di facilitare gli interventi di ricostruzione post sisma anche in zona agricola, le predette deliberazioni di C.C. n.43/2009 e n.6/2011, attenuando i limiti in esse previsti stabilendo che, in conformità all'art.4 c.5 lett.g) della LR n.22/2009, come modificata dalla L.R. n.19/2010, e dall'art.2 c.1 della stesse legge, sono ammessi gli interventi di *demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire;*

DI CONFERMARE quanto stabilito dalle citate deliberazioni e non modificato dalla presente.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti con voti espressi per alzata di mano:
Con voti espressi per alzata di mano:
Presenti n. 11
Astenuti n./
Favorevoli n.11
Contrari n./

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(Arch. Stefano Lo Parco)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STANGONI SANTE	DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- ❑ immediatamente eseguibile.
- ❑ decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA